STATUTO

IL GIARDINO DELLE PUBBLICHE LETTURE … *e non solo*

Associazione di Promozione Sociale (APS) - Ente del Terzo Settore (ETS)

PREMESSA

"Il Giardino delle Pubbliche Letture … *e non solo* – APS ETS" nasce come naturale prosecuzione di una esperienza sviluppatasi nel corso delle diverse edizioni delle "Pubbliche Letture", dagli eventi del "Laghetto" (estate 2016) fino alle successive rassegne de "Il Giardino delle Pubbliche Letture … *e non solo"*. Un'attività che ha rappresentato un laboratorio di sperimentazione e di "cittadinanza culturale" per una rete costituita da associazioni, gruppi informali, singoli volontari, artisti e creativi. Tutto questo in naturale prosecuzione delle mobilitazioni, volte ad affrontare e risolvere prioritarie emergenze culturali, promosse negli anni dal "Comitato cittadino per la salvaguardia e il rilancio di Chieti", nato nel febbraio 2014 e subito consolidato nella sua azione di responsabilità e cittadinanza attiva da una petizione popolare sottoscritta da 8.050 cittadini e sostenuta da 80 associazioni tra culturali, di categoria e club service, con il primo obiettivo del riuso dell'ex ospedale militare (già convento Sant'Andrea) per una "Cittadella della Cultura" ove allocare la prestigiosa Biblioteca "Angelo Camillo De Meis", rimasta senza appropriata sede dopo il crollo dell'edificio storico (3 giugno 2005). È da qui che ha poi preso avvio il più ampio progetto di recupero delle caserme dismesse di Chieti, divenuto progetto pilota in Italia, dell'Agenzia del Demanio. Successivamente il Comitato si è fatto carico di sperimentare dal basso progetti partecipativi, in piena sintonia con gli ideali e i valori espressi dalla Convenzione di Faro (Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società) che identifica l'accesso al patrimonio culturale come diritto umano fondamentale.

In questa cornice il Comitato ha inteso contribuire all'innalzamento della qualità artistica delle iniziative associative, attraverso la promozione del concetto di "cittadinanza culturale" verso nuovi modelli culturali che abbattono le barriere tra artisti e pubblico, tra periferie e abitati storici. Il tutto per il perseguimento di una comunità consapevole, solidale, capace di contrastare solitudini e disgregazioni, di affermare il ruolo della cultura quale strumento per la crescita della responsabilità individuale e collettiva, motore e collante di un processo rivolto al futuro di una città pienamente consapevole della propria ricchezza culturale e umana.

"Il Giardino delle Pubbliche Letture … *e non solo* – APS ETS" rappresenta una naturale gemmazione da tali importanti esperienze che intende consolidare e riproporre sulla base del presente Statuto.

Art. 1
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, COMUNICAZIONI E DOMICILIO SOCI

E' costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile e del decreto legislativo 03 luglio 2017 n. 117, l'Associazione di promozione sociale, denominata: **"Il Giardino delle Pubbliche Letture … *e non solo APS ETS*"**, qui di seguito detta anche "Associazione" ai sensi del menzionato D. Lgs. 117/2017 ed assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) allorquando istituito.

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati ed ha sede legale nel Comune di Chieti (CH).

L'Associazione potrà comunque esplicare la propria attività e il Consiglio Direttivo (l'Organo di Amministrazione di seguito detto Consiglio Direttivo) e l'Assemblea potranno riunirsi sull'intero territorio nazionale.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di spostare la sede sociale nell'ambito del Comune di Chieti, fatto presente che il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo nel medesimo Comune non comporta modifica statutaria e può istituire altre sedi amministrative, operative, di rappresentanza, circoli, laboratori, spazi di aggregazione nel territorio nazionale e dell'Unione europea.
Salvo diversa indicazione, qualunque comunicazione debba essere resa dall'Associazione ai Soci ed agli utenti, essa s'intende eseguita con la pubblicazione sull'albo ufficiale, tenuto anche con strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati, nella data nella quale è eseguita.
L'Associazione tutela il diritto alla riservatezza dei propri associati.

Art. 2
SCOPO E OGGETTO SOCIALE

"Il Giardino delle Pubbliche Letture … *e non solo APS ETS*" nel rispetto di libertà ed uguaglianza degli associati e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo dei quali è portatrice, è un'organizzazione di promozione sociale senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche, culturali e di utilità sociale, mediante svolgimento di attività di interesse generale in forma esclusiva o principale di cui all'articolo 5 D. Lgs.3 luglio n.117.
Nel perseguimento delle finalità indicate, l'Associazione promuove ed intrattiene rapporti con altre organizzazioni del Terzo settore e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni.
Attraverso il proprio impegno l'Associazione si propone di svolgere in via prevalente le seguenti attività definite all'art. 5 D. L.gs. 3 Luglio 2017 n.117 (riportate con le medesime lettere elencate nel suddetto articolo):

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nello specifico "Il Giardino delle Pubbliche Letture … *e non solo* APS ETS" per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, si propone di:

- costituirsi, nell'ideale prosecuzione delle attività di coesione sociale già svolte, tra le altre, dal "Comitato Cittadino per la salvaguardia e il rilancio di Chieti" citato in Premessa, punto di riferimento per associazioni, gruppi informali, artisti, organizzazioni, imprese e singoli, sul fronte della cultura e dell'innovazione, per costruire una relazione organizzata tra le componenti positivamente attive della comunità, siano esse sociali che istituzionali, aggregandole attorno a un progetto culturale in cui letteratura, musica e arte si integrano ai luoghi e all'economia del territorio per affermare un rinnovato senso di appartenenza alla comunità stessa, accogliente e consapevole, produttrice di legami, identità, capace di rendere emotivamente vissuti gli spazi fisici della città;
- promuovere tra i cittadini, con particolare attenzione ai giovani, la cultura nel senso più ampio del termine, senza dicotomia tra il sapere scientifico e quello umanistico;
- diffondere la cultura della biblioteca presso le istituzioni e i cittadini, al fine di valorizzare questo importante servizio pubblico e creare le condizioni di una sua migliore e più consapevole fruizione, in aderenza anche alle finalità indicate nel Manifesto Unesco sulle biblioteche pubbliche;
- approfondire e divulgare il ruolo di perno che la biblioteca può svolgere nella società della conoscenza e nei processi di ricerca, recupero e distribuzione dell'informazione;
- progettare e svolgere indagini e ricerche che mirino a fornire analisi riguardanti la condizione delle biblioteche, della lettura e del libro, che possano essere utilizzate dai decisori per pianificare interventi migliorativi;
- ampliare la conoscenza della cultura letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti e collaborazioni fra persone, enti, artisti ed associazioni;
- proporsi come occasione di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di crescita umana, maturazione sociale e civile, per contribuire ad un processo di educazione permanente;
- organizzare e gestire rassegne, festival, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, pieces teatrali, mostre, premi e concorsi;
- promuovere il piacere della lettura e della scrittura, valorizzando in modo particolare il rapporto con le tradizioni e la cultura dei territori;
- contribuire a diffondere, anche attraverso specifiche azioni di sensibilizzazione e di comunicazione, informazioni e notizie riguardanti la cultura e in particolare il mondo del libro e della lettura, anche per quanto attiene alle attività, ai programmi e alle iniziative degli associati;
- favorire la formazione, lo scambio di esperienze e le interazioni tra gli associati;
- promuovere una collaborazione attiva con il sistema delle Autonomie Locali nell'ambito dei processi di definizione e attuazione delle politiche di promozione culturale;
- promuovere collaborazioni, stipulare convenzioni, accordi e programmi di cooperazione, stabilire relazioni continuative, progettazioni condivise con Enti pubblici, ecclesiastici e privati, Università italiane e straniere, Associazioni ed enti letterari, scientifici e culturali, altre organizzazioni nazionali o estere, pubbliche e/o private che abbiano finalità simili o compatibili;
- realizzare e favorire la partecipazione dei propri associati a manifestazioni, eventi ed iniziative, locali, nazionali o internazionali, nel settore del libro e della lettura e della cultura in generale;

- costituire, ovvero partecipare alla gestione e/o autogestione di spazi di biblioteche, individuando specifiche attività di studio, ricerca, approfondimenti tematici, anche in relazione a determinate fasce di utenza, valorizzandone e promuovendone la fruizione;
- gestire, ovvero partecipare alla gestione di siti di proprietà o tutelati dal MIC, sottoscrivere convenzioni, partenariati anche in forme speciali, per progettare e organizzare iniziative con il MIC stesso, consolidando e sviluppando le proficue esperienze già realizzate negli anni pregressi con la Soprintendenza ABAP d'Abruzzo per la valorizzazione e la fruizione di siti archeologici e del patrimonio culturale in genere;
- attività di "*fund-raising"* per la raccolta di fondi per i progetti e le attività sociali che si intendono promuovere e sostenere, anche attraverso "*crowd-funding"* su internet.

Le attività sopra richiamate sono elencate in via esemplificativa e non esaustiva.
L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti come previsto dall'art. 6 D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117.
Le attività su descritte sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi (art.35, comma 1 del decreto legislativo 03 luglio 2017 n. 117), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato di propri associati.
Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei Soci e dalla legge vigente.
L'Associazione adotta un registro di volontari. Ai volontari possono essere conferiti rimborsi per le attività svolte in base alle leggi vigenti all'atto dell'erogazione.
L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5 D. Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà collaborare e aderire ad altri organismi e associazioni sia essi di natura nazionale che internazionale aventi scopi similari; potrà inoltre assumere o ingaggiare artisti, animatori, sportivi, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione. Potrà, inoltre, affiliarsi a uno o più Enti di Promozione Sociale con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno.
L'adesione ad altri organismi potrà comportare l'accettazione senza ulteriore ratifica dei loro Regolamenti relativamente all'affiliazione o aderenza alle altre loro norme purché non in contrasto con i principi e scopi dell'Associazione e purché mantenga la propria autonomia.
L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, immobiliare e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi. Ai fini fiscali l'Associazione è da considerarsi ente non commerciale e valgono le disposizioni fiscali in materia, anche quelle delle leggi speciali.

Art. 3
I SOCI

Possono essere Soci:

- le persone fisiche che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto; per i minori è necessario l'assenso di un genitore;
- associazioni di promozione sociale;

- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Associazioni di Promozione Sociale socie.

Le persone giuridiche dovranno nominare un loro rappresentante nei rapporti con l'Associazione; diversamente tale funzione è svolta dal loro legale rappresentante.
L'APS è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
L'Adesione all'Associazione comporta:

- piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti, le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- il pagamento delle quote associative;
- mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione;
- prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Tutti i Soci hanno diritto a:

- partecipare effettivamente alla vita dell'APS;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- accedere alle cariche associative;
- prendere visione ed esaminare tutti gli atti deliberati, i libri sociali e tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia, a proprie spese, previa richiesta scritta presentata al Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
Le categorie dei soci sono le seguenti:

a) **Soci fondatori** - sono quelle persone che hanno fondato l'Associazione, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo; i diritti e doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli dei soci ordinari;
b) **Soci ordinari** - sono quelle persone che: fanno domanda di ammissione al Consiglio Direttivo che ne delibera in merito, condividono le finalità dell'Associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato;
c) **Soci sostenitori** - sono quelle persone che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano alla realizzazione degli scopi statutari mediante contributi e sostegno economico;
d) **Soci onorari** - sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza e/o che hanno compiuto particolari azioni di merito a favore dell'Associazione e dei suoi fini, vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri soci.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 4
AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'Aspirante socio dovrà presentare domanda di ammissione mediante moduli prestampati forniti dall'Associazione che contengono tutte le generalità e il domicilio, nonché la dichiarazione di accettare le norme del presente Statuto e di osservare le disposizioni ed i regolamenti deliberati dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione dovrà essere indirizzata al Consiglio Direttivo, potrà essere consegnata a mano, tramite raccomandata postale, inoltrata anche on-line o perfezionata sul sito dell'Associazione qualora possibile.
La qualifica di socio, con i connessi diritti e doveri, si acquisisce con l'atto di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, il contestuale inserimento nel Libro dei Soci, il versamento della quota sociale annuale e la consegna della tessera sociale se adottata dal Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della richiesta d'ammissione il candidato ha facoltà di ricorrere, avverso tale decisione provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.
La perdita della qualità di Socio può avvenire per:

- causa di morte;
- dimissioni volontarie facendo comunicazione scritta e motivata al Consiglio Direttivo, consegnata con le stesse modalità previste per la richiesta di ammissione, dovrà restituire la tessera sociale qualora adottata, l'Associazione provvederà a depennare il socio dal Libro soci;
- grave o ripetuto mancato adempimento degli obblighi assunti dal socio nei confronti della associazione, non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari;
- morosità: il socio decade automaticamente senza bisogno di alcuna ratifica da parte del Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa entro i termini e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- interdizione o inabilitazione;
- gravi comportamenti e scorrettezze, non compatibili con principi, valori e finalità associative che ledono lo spirito e l'immagine dell'associazione e quando in qualunque modo si arrechino danni, anche materiali, all'Associazione;
- non corrispondenza al vero delle informazioni comunque rese alla associazione o di alcuna di esse.

Il Consiglio Direttivo delibera, nei casi previsti, sull'esclusione del socio. Avverso tale determinazione, provvisoriamente esecutiva, l'interessato ha facoltà di ricorrere all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.
L'esclusione di un socio diventa operativa dall'annotazione della relativa delibera nel Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo e il contestuale depennamento dal Libro dei Soci. Il socio è tenuto entro 7 giorni dalla comunicazione di espulsione a restituire la tessera sociale qualora adottata dall'Associazione.
Il socio dimissionario o escluso o che comunque abbia cessato di appartenere all'associazione, non ha diritto alla restituzione della quota associativa e/o dei contributi versati, né può vantare pretese di alcun genere sul patrimonio sociale.

Art. 5
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI - QUOTE SOCIALI

Tutti i Soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'APS;
- versare la quota associativa;
- prestare la loro opera a favore dell'APS in modo personale, spontaneo e gratuito.

Tutti i Soci hanno diritto a:

- partecipare effettivamente alla vita dell'APS;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- accedere alle cariche associative;
- prendere visione di tutti gli atti deliberati, dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

Gli importi delle quote associative, delle quote contributive dovute dagli associati e dell'ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali e complementari, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.
La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 6
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- l'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
- l'Organo di Revisione legale dei conti (se istituito);
- l'Organo di controllo (Collegio dei Probiviri) (se istituito).

Art. 7
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea Generale dei Soci (di seguito detta Assemblea) è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è formata da tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative.

Ogni Socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro Socio con delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, e potrà ricevere la delega dal Rappresentante di un ente del terzo settore iscritto, in ogni caso ciascun socio può esprimere massimo tre voti.

Una persona fisica può essere delegata rappresentante da più enti del Terzo settori iscritti, in ogni caso non potrà esprimere oltre 3 voti.

I soci minorenni potranno votare nelle assemblee e candidarsi alle cariche sociali con il raggiungimento della maggiore età.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'Associazione ed in particolare:

- approva il rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo;
- elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- istituisce se ritenuto necessario ed elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- approva l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera sull'esclusione dei Soci nel caso in cui venga richiesto dall'aspirante socio in seguito al diniego dell'Organo di amministrazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno e sugli argomenti attribuiti dalla Legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera sulla trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento dell'Associazione e ratifica l'eventuale devoluzione del patrimonio, stabilendo a quale ente del terzo settore operante nello stesso ambito esso andrà destinato in base alle sue finalità statutarie;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno e sugli argomenti attribuiti dalla Legge e dal presente Statuto.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai Soci, anche con l'utilizzo di strumenti informatici, almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo (anche telematico) della sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'assemblea.

L'Assemblea è, in ogni caso, validamente costituita quando intervengono tutti gli associati e i componenti del Consiglio Direttivo anche in assenza di formale convocazione purché nessuno degli associati si opponga in tale sede anche su uno degli argomenti all'ordine del giorno. In tal caso il processo verbale deve essere firmato da tutti gli associati e dai componenti il Consiglio Direttivo.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci.
In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.
È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero in videoconferenza, purché sia possibile verificare il numero legale della stessa e l'identità degli associati che partecipano e votano e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione, anche con strumenti elettronici, assicurando la riservatezza dell'espressione di voto nei casi ammessi.
Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.
Le deliberazioni sono constatate con verbali firmati dal Presidente e dal Segretario che restano custoditi nella sede sociale dove devono essere pubblicati mediante affissione all'albo per poter essere liberamente consultati dagli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea.

Art. 8
ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (CONSIGLIO DIRETTIVO)

L'Organo di Amministrazione, Consiglio Direttivo, governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza (art. 26 comma 7 D. Lgs. 117/2017).
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), purché di numero dispari.
L'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo avviene mediante la presentazione di liste contenenti l'indicazione del nome del candidato e la relativa carica che si intende ricoprire di Presidente, uno o due Vicepresidenti, Segretario, Tesoriere ed eventuali Consiglieri tra i soci aventi diritto di voto fino al raggiungimento del numero dei componenti stabilito. L'Assemblea voterà la lista non il singolo componente e sarà eletta la lista più votata; la lista va presentata entro 2 (due) giorni prima dell'Assemblea Generale dei soci elettiva.
Il Consiglio Direttivo formulerà un Regolamento Elettorale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci dove saranno indicate in maniera specifica le relative modalità e termini, anche il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili e revocabili.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti dell'Organo di amministrazione decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo nomina il sostituto mediante cooptazione. I consiglieri cooptati resteranno in carica con pieni poteri sino alla successiva Assemblea Generale che potrà confermarli o sostituirli; il mandato dei consiglieri cooptati scadrà alla stessa data del mandato dei consiglieri eletti.

Se viene a mancare la maggioranza dei consiglieri o il Presidente, il Consiglio in carica decade e spetta all'Assemblea dei soci effettuare l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai Consiglieri, anche con l'utilizzo di strumenti informatici, almeno 2 (due) giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo (anche telematico) della sede sociale almeno 2 (due) giorni prima della data della riunione.
Il Consiglio Direttivo è convocato almeno ogni 4 (quattro) mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
È possibile l'intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione ovvero in videoconferenza, purché sia possibile verificare il numero legale della stessa e l'identità degli associati che partecipano e votano e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione, anche con strumenti elettronici.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro dell'Organo medesimo eletto fra i presenti.
Al Consiglio Direttivo, Organo di amministrazione, sono attribuite le seguenti funzioni:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- esaminare e approvare i rendiconti, preventivi e consuntivi presentati dal Tesoriere, da sottoporre all'approvazione definitiva dell'Assemblea dei soci;
- nominare al proprio interno, nel caso di elezione con la prima modalità, le cariche previste nel Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale ed eventuali richieste di contributi straordinari che tutti i Soci saranno obbligati a versare in considerazione di particolari circostanze e/o eventi;
- elaborare il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'associazione;
- curare la parte finanziaria e contrattuale;
- proporre all'Assemblea dei soci l'istituzione, se necessario, di commissioni, gruppi e/o comitati tra i soci del sodalizio che si impegnino in specifici ambiti e/o per l'organizzazione di particolari manifestazioni;
- nominare i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Istituzioni e organizzazioni in genere;
- incaricare o nominare soci o terzi a svolgere particolari compiti o mansioni, stabilendo poteri e limiti della rappresentanza sociale eventualmente attribuita;
- istituire in casi particolari o per maggiore funzionalità, un gruppo ristretto con funzioni di Comitato Esecutivo fissandone le attribuzioni e regolamentazioni;
- può contrarre obbligazioni, assumere impegni, chiedere finanziamenti pubblici e privati, aprire c/c bancari e postali senza chiedere ulteriori autorizzazioni all'Assemblea;
- nominare dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici, determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi spesa, gli incarichi di direzione possono essere attribuiti anche a componenti del Consiglio medesimo;
- conferire attestati di vario genere per le attività svolte, onorificenze, premi, encomi e simili a coloro che si sono distinti per pubblico riconoscimento, per aver compiuto particolari azioni di merito nell'ambito degli scopi sociali perseguiti e/o a favore dell'Associazione, secondo i termini e le modalità definiti dal Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali dell'Associazione sono gratuite; ai membri del Consiglio Direttivo investiti di particolari compiti spetta comunque il rimborso delle spese documentate, sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente o da chi ha presieduto la riunione, vengono inseriti nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'organo stesso.
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 9
PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE

- Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell'Associazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.
  Il Presidente può compiere ogni atto di ordinaria amministrazione per le normali attività necessarie al buon funzionamento dell'Associazione, per il raggiungimento dei fini sociali in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare, in caso di assenza e di impedimento può delegare in tutto o in parte le sue attribuzioni ai Vice Presidenti dando la delega per iscritto. Il Presidente può essere revocato per gravi motivi dall'Assemblea dei soci se viene meno ai doveri delle proprie funzioni, può dimettersi e dal giorno delle dimissioni scritte motivate ha diritto a 20 giorni per ripensamento al termine del quale le dimissioni diventano effettive.
- Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e può sostituirlo in caso di assenza o di impedimento nelle sue funzioni per delega scritta dello stesso o in caso di forza maggiore per delibera del Consiglio Direttivo. Al Vice Presidente possono essere attribuite, dal Presidente, le più ampie deleghe e responsabilità in relazione all'attività che l'Associazione intende svolgere.
- Gli incarichi e le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere ricoperti da un unico consigliere o da due consiglieri diversi.
  Il Segretario si occupa della gestione amministrativa dell'Associazione in base alle delibere del Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri sociali e segue gli adempimenti amministrativi. Redige e conserva i verbali dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e cura tutte le attività inerenti al suo incarico. Predispone, di concerto con il Tesoriere, gli elementi necessari alla redazione del rendiconto preventivo e consuntivo.
- Il Tesoriere si occupa della gestione della parte economica dell'Associazione in base alle delibere del Consiglio Direttivo; tiene i libri contabili e conserva la documentazione relativa e gestisce la cassa, predispone il Rendiconto Preventivo e Consuntivo al fine di sottoporli all'approvazione del Consiglio Direttivo e poi all'approvazione definitiva dell'Assemblea Generale dei soci. Anche disgiuntamente al Presidente può avere accesso ai fondi dell'Associazione anche quelli depositati e la firma degli ordinativi di incasso e di pagamento.

Art. 10
ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI (QUALORA ELETTO)

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'Assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.
L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
L' organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e

contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11
ORGANO DI CONTROLLO (COLLEGIO DEI PROBIVIRI) (QUALORA ELETTO)

L'Assemblea Generale può decidere di nominare il Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri ha competenza in ordine a controversie, infrazioni alle norme statutarie e regolamentari ed a deliberazioni degli organi dell'Associazione. Il Collegio è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea Generale in lista unica e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati all'Associazione.
Il Collegio giudica secondo equità senza formalità di procedure.
I probiviri assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo con facoltà di parola, non di voto.
Fin quando l'Assemblea Generale non decide di nominare il Collegio dei Probiviri, le sue funzioni sono demandate al Consiglio Direttivo e il ricorso alle sue decisioni va presentato all'Assemblea Generale che deciderà alla prima seduta utile.

Art. 12
LE COMMISSIONI

Con delibera dell'Assemblea Generale, che cura anche l'approvazione dei relativi Regolamenti, possono essere istituite una o più Commissioni permanenti o temporanee, nonché gruppi e/o comitati che si impegnino in specifici ambiti e/o per l'organizzazione di particolari manifestazioni, senza necessità di integrare il presente statuto.
I membri delle Commissioni permanenti sono eletti dal Consiglio Direttivo e svolgono la loro attività secondo quanto stabilito dal Regolamento di riferimento.

Art. 13
PATRIMONIO ED ENTRATE

Il Patrimonio e le entrate sono costituite da:

- quote di iscrizione, contributi degli associati ed eventuali versamenti aggiuntivi effettuati;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;
- contributi di soggetti pubblici, privati o ecclesiastici;
- donazioni o lasciti testamentari;
- beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- raccolta fondi di cui all'art. 7 D. Lgs. 3 Luglio 2017;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività diverse e secondarie e strumentali di cui all'art. 6 D. Lgs. 3 Luglio 2017.

Durante la vita dell'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14
DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma 2, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi e per gli effetti del comma 3, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Eventuali modifiche normative alle suddette disposizioni si intendono automaticamente recepite senza necessità di adeguamento del presente statuto.

Art. 15
ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

Il termine di approvazione definitiva del rendiconto consuntivo e preventivo nell'Assemblea Generale dei soci è fissato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio entro il 30 Aprile.

I rendiconti dovranno essere messi a disposizione dei soci per essere eventualmente consultati su richiesta, presso la sede sociale, entro i quindici giorni precedenti la seduta e per i quindici giorni successivi all'approvazione.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 16
LIBRI SOCIALI

L'APS ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- libro degli associati tenuto dal Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto dal Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione o di eventuali altri organi sociali, tenuto dall'Organo cui si riferiscono.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta presentata al Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 17
UTILIZZO DI NOME, MARCHIO E LOGO

Il logo dell'Associazione oltreché simboli, diciture e marchi della stessa possono essere utilizzati dai soci iscritti, dagli Enti affiliati o da altri soggetti previo consenso scritto da parte del Consiglio Direttivo per il perseguimento delle finalità sociali in regola con le disposizioni del presente statuto e dei regolamenti vigenti. L'Associazione si riserva la tutela del contrassegno e del nominativo.

Art. 18
STATUTO/ REGOLAMENTI INTERNI

Le modifiche dello statuto devono essere approvate dall'Assemblea Straordinaria nei termini e modalità previste nell'art. 7.

L'Associazione può anche dotarsi di Regolamenti interni a supporto del presente Statuto deliberati e approvati dall'Assemblea con le maggioranze dell'assemblea ordinaria.

Art. 19
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con maggioranze e modalità previste nel art.7, la quale nominerà gli eventuali liquidatori.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, qualora istituito e reso obbligatorio per legge e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni indicate nell'articolo 9 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Eventuali modifiche normative in materia saranno automaticamente recepite senza necessità di modifica o integrazione del presente articolo.

Art. 20
RIMANDI

Per quanto non previsto espressamente dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile, al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, allo statuto ed ai regolamenti degli Enti di Promozione Sociale ai quali si affilierà ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.

Il Presidente Il Segretario